




PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0004883 P-4.22.25
del 25/05/2018



Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e, p.c.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero della Giustizia
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dello Sviluppo Economico
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai gestori di crediti, agli acquirenti di crediti e al recupero delle garanzie reali - COM(2018) 135.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero della Giustizia, quale Amministrazione interessata, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

p. 
Il Coordinatore del Servizio
dott. Gaetano De Salvo

Relazione
ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto:

Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai gestori di crediti, agli acquirenti di crediti e al recupero delle garanzie reali

- **Codice della proposta:** COM(1028) 135 del 14/03/2018
- **Codice interistituzionale:** 2018/0063(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero del Tesoro

Premessa: finalità e contesto

La presente proposta si inserisce nell'attività volta a rafforzare l'Unione economica e monetaria (UEM), nella considerazione che un sistema finanziario più integrato migliorerà la resilienza dell'UEM di fronte a shock negativi, agevolando la ripartizione del rischio tra privati a livello transfrontaliero e riducendo nel contempo l'esigenza di condivisione pubblica del rischio. Si è infatti ritenuto che il processo di completamento dell'Unione bancaria comporta la necessità di affrontare la problematica degli ingenti stock di crediti deteriorati (NPL) e del loro eventuale accumulo futuro, in modo da ridurre ulteriormente i rischi e consentire alle banche di concentrarsi sull'erogazione di credito alle imprese e ai cittadini.

La proposta in esame comporta varie misure. In primo luogo, verrà richiesto alle banche di accantonare risorse sufficienti nel momento in cui nuovi crediti diventano deteriorati; saranno così opportunamente incentivate ad affrontare tempestivamente i crediti deteriorati e ad evitare l'accumulo eccessivo di NPL.

In caso di deterioramento dei crediti, sono poi previsti meccanismi di escussione più efficienti per i crediti garantiti. Questi consentiranno alle banche di far fronte ai crediti deteriorati, fatte salve opportune misure di tutela dei debitori.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La presente proposta è coerente con l'articolo 169 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), con il diritto derivato e con le norme dell'Unione volte a garantire un livello elevato di tutela dei consumatori nel settore dei servizi finanziari.

Essa rispetta il principio di attribuzione.

Per quanto di competenza di questa amministrazione, il nucleo fondamentale della proposta riguarda il titolo V, dall'art. 23 all'art. 33.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà. In particolare occorre partire da quanto indicato dall'art. 4 TFUE, in relazione al completamento del mercato interno da valutarsi in relazione al principio di sussidiarietà ai sensi dell'art. 5 paragrafo 3 TUE

A seguito della crisi finanziaria del 2008, lo stock di NPL è cresciuto, con effetti negativi nel settore dell'Unione bancaria.

Sebbene gli Stati membri abbiano riconosciuto l'importanza del problema, non vi sono stati strumenti efficaci e comunque omogenei per contrastarlo, con conseguenze sulla inefficienza del sistema.

Ciò vale anche per le procedure di escussione extragiudiziale, la cui diffusione, anche in termini di efficacia, negli Stati membri non è omogenea.

E' sorta quindi la necessità di dettare una disciplina comune in questa materia.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

Il principio di proporzionalità prevede che il contenuto e la forma dell'azione dell'UE non eccedano quanto necessario per realizzare gli obiettivi dei trattati.

La presente proposta non va al di là di quanto necessario per promuovere l'ingresso sul mercato e lo sviluppo transfrontaliero, poiché non pregiudica le disposizioni del diritto nazionale sul trasferimento effettivo dei diritti del creditore né le disposizioni applicabili in materia di ristrutturazione preventiva o procedure di insolvenza.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La valutazione del progetto è complessivamente positiva, tenuto conto dell'impegno finalizzato ad uniformare i sistemi nella materia.

Nulla può rilevarsi, per quanto di propria competenza, in merito al requisito dell'urgenza.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, in quanto tendono a completare il mercato interno ed a rendere omogenee tra gli Stati membri le procedure ivi contenute.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Nulla da rilevare.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

Nulla da rilevare, per quanto di propria competenza.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Sotto questo profilo si evidenzia quanto segue.

Il D.L. 59/2016, all'art. 1, ha ampliato il novero degli strumenti di garanzia, arricchendolo di due nuovi istituti, che mirano a rafforzare i meccanismi di tutela per i soggetti che concedono finanziamenti alle imprese e, per tale via, ad agevolare l'offerta di credito a queste ultime. È stata introdotta nell'ordinamento una forma di garanzia mobiliare non possessoria, che consente al

gamma di beni (anche futuri o ancora non individualmente determinati) senza doversene privare al momento della costituzione del pegno, come invece previsto per il pegno tradizionale. Per informare i soggetti interessati dell'esistenza del vincolo è prevista la costituzione di un registro informatizzato presso l'Agenzia delle entrate. Sotto questo profilo, la nuova norma allinea il nostro ordinamento alle norme vigenti nelle principali economie avanzate.

L'art. 2 introduce, per i finanziamenti concessi alle imprese, la possibilità di inserire nei contratti una specifica clausola che, in caso di grave inadempimento del debitore, consente al creditore (banca o altro intermediario abilitato) di acquisire in via stragiudiziale la proprietà dell'immobile costituito in garanzia, purché non si tratti dell'abitazione principale del debitore inadempiente o di suoi congiunti (o del terzo garante). L'esito è dunque diverso da quello della procedura esecutiva nella quale, di norma, il creditore incamera la somma di denaro ottenuta con la vendita dei beni pignorati. Il trasferimento può avere a oggetto anche un altro diritto immobiliare, diverso da quello di proprietà.

L'art. 3 prevede la creazione di un registro elettronico contenente informazioni sulle procedure di espropriazione forzata immobiliare e su quelle concorsuali (fallimenti, procedure di amministrazione straordinaria, concordati preventivi, accordi di ristrutturazione e piani di risanamento). Lo strumento è ispirato al database Public Access to Court Electronic Records (c.d. PACER) operativo negli Stati Uniti, attraverso il quale gli operatori del mercato degli NPLs (fondi e banche d'investimento, consulenti finanziari, studi legali e altri soggetti) acquisiscono informazioni dettagliate sulle procedure in essere presso le corti americane. Il registro sarà gestito dal Ministero della Giustizia e sarà accessibile alla Banca d'Italia che potrà utilizzarlo per le proprie finalità istituzionali. La maggiore trasparenza connessa con la disponibilità di tali informazioni potrà facilitare la stima del valore degli NPLs e contribuire allo sviluppo del loro mercato. Potrà, inoltre, favorire le operazioni di ristrutturazione, agevolando strategie di acquisto in blocco di crediti verso singole imprese in crisi, ai fini dell'acquisizione del controllo sul piano di ristrutturazione (le cosiddette operazioni di "loan to own").

I meccanismi sopradescritti si affiancano alle procedure di enforcement giudiziario e fallimentari.

Nel DL 59/2016 ci sono altre misure volte ad accelerare le procedure fallimentari (ART. 5).

Il registro di cui all'art. 3 potrà essere a disposizione della stessa procedura fallimentare.

I meccanismi sopradescritti si applicano anche agli imprenditori persone fisiche.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

Trattandosi di disposizioni inerenti l'ordinamento civile, la norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Nulla da segnalare per quanto di propria competenza.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Si considera la positività dell'impatto in quanto esso incide sul processo di creazione dell'Unione bancaria.

Altro

Ci si rimette, per il resto, ai pareri delle altre amministrazioni interessate, con riserva di integrazioni, ove necessario.

info attive

Da: info attive
Inviato: giovedì 17 maggio 2018 09:27
A: 'legislativo@tesoro.it'; 'legislativo.finanze@tesoro.it'
Cc: 'nucleovalutazioneeu.legislativo@giustizia.it';
'nucleodivalutazioneattive@mise.gov.it'; 'dgue.segreteria@esteri.it'; "'RPA'
(rpa@rpue.esteri.it)' (rpa@rpue.esteri.it)'; 'pe@rpue.esteri.it';
'mertens@rpue.esteri.it'; segreteriatecnica capodip; Villa Anna Maria; Gaetano De Salvo; Barazzoni Fiorenza; Guidi Valentina; Segreteria ufficio politiche europee; Germani Lidia; Marco Doglia; Travisani Alessandro; Cristiana Graziano; Marco Venanzi; Filippi Luigi; Maria Elisabetta Locchi; Paolo Boccardi; Sonia Gurrieri; Stefania Gliubich; Marco Sordini; Francesca Gindre; Nucciarelli Paola; Cristina D'Urso; Angelo Di Meglio; Biasini Roberto; Simona Roca; Maria Alfonsina Stuppia; Emanuele Urzi; Montanaro Giuseppe; Mara Angeloni
Oggetto: Proposta di Direttiva COM(2018) 135 - Contributo MiGIUS
Allegati: art. 6 proposta 135.docx

Con riferimento all'iniziativa legislativa indicata in oggetto si inoltra, in allegato, la relazione elaborata a norma dell'art. 6, comma 4, della legge 234 del 2012 dal Ministero della Giustizia, quale amministrazione interessata.

Al riguardo, si sarà grati di poter ricevere eventuali integrazioni entro il 25 maggio p.v.. Qualora non pervenissero comunicazioni o integrazioni in tal senso si provvederà ad inviare il contributo suddetto alle Camere, come previsto dalla menzionata normativa.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le politiche europee

Servizio Informative Parlamentari e Corte di Giustizia UE

Largo Chigi, 19 - 00187 ROMA

Da: Uff. Legislativo Nucleo Valutazione EU [mailto:nucleovalutazioneeu.legislativo@giustizia.it]

Inviato: mercoledì 16 maggio 2018 16:26

A: info attive

Oggetto: I: Proposta di Direttiva COM(2018) 135 - Sollecito Relazione

Si invia in allegato la relazione ex art. 6 legge 234/2012, per la parte di propria competenza.

Concetta Potito

Nucleo di valutazione atti UE

Ministero della giustizia.

Da: Uff. Legislativo Nucleo Valutazione EU

Inviato: martedì 15 maggio 2018 15:40

A: Potito Concetta <concetta.potito@giustizia.it>

Oggetto: I: Proposta di Direttiva COM(2018) 135 - Sollecito Relazione

Da: info attive [mailto:infoattive@governo.it]

Inviato: martedì 15 maggio 2018 11:05

A: 'legislativo@tesoro.it' <legislativo@tesoro.it>; 'legislativo.finanze@tesoro.it' <legislativo.finanze@tesoro.it>; 'carminedinuozzo@mef.gov.it' <carminedinuozzo@mef.gov.it>
Cc: 'nucleovalutazioneeu.legislativo@giustizia.it' <nucleovalutazioneeu.legislativo@giustizia.it>; 'nucleodivalutazioneattive@mise.gov.it' <nucleodivalutazioneattive@mise.gov.it>; 'dgue.segreteria@esteri.it' <dgue.segreteria@esteri.it>; "'RPA' (rpa@rpue.esteri.it)' (rpa@rpue.esteri.it)' <rpa@rpue.esteri.it>; 'pe@rpue.esteri.it'; 'mertens@rpue.esteri.it' <mertens@rpue.esteri.it>; segreteriaticapodip <segreteriaticapodip@politicheeuropee.it>; Villa Anna Maria <a.villa@palazzochigi.it>; Gaetano De Salvo <g.desalvo@palazzochigi.it>; Barazzoni Fiorenza <f.barazzoni@palazzochigi.it>; Guidi Valentina <v.guidi@palazzochigi.it>; Segreteria ufficio politiche europee <Segreteria.ufficiopoliticheeuropee@governo.it>; Germani Lidia <l.germani@palazzochigi.it>; Marco Doglia <M.Doglia@governo.it>; Travisani Alessandro <a.travisani@palazzochigi.it>; Cristiana Graziano <c.graziano@palazzochigi.it>; Marco Venanzi <M.Venanzi@palazzochigi.it>; Filippi Luigi <l.filippi@palazzochigi.it>; Maria Elisabetta Locchi <M.Locchi@governo.it>; Paolo Boccardi <P.Boccardi@governo.it>; Sonia Gurrieri <s.gurrieri@palazzochigi.it>; Stefania Gliubich <s.gliubich@palazzochigi.it>; Marco Sordini <m.sordini@palazzochigi.it>; Francesca Gindre <f.gindre@palazzochigi.it>; Nucciarelli Paola <p.nucciarelli@palazzochigi.it>; Cristina D'Urso <Cr.durso@governo.it>; Angelo Di Meglio <a.dimeglio@palazzochigi.it>; Biasini Roberto <r.biasini@palazzochigi.it>; Simona Roca <S.Roca@governo.it>; Maria Alfonsina Stuppia <M.Stuppia@governo.it>; Emanuele Urzi <e.urzi@palazzochigi.it>; Montanaro Giuseppe <g.montanaro@palazzochigi.it>; Mara Angeloni <m.angeloni@palazzochigi.it>
Oggetto: Proposta di Direttiva COM(2018) 135 - Sollecito Relazione

Facendo seguito alla nota di questo Dipartimento nr. 734 del 26 ottobre 2015, si rappresenta che in data 17 aprile 2018 - n. protocollo 3596 - è stata trasmessa la richiesta di relazione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 234 del 2012, sulla *Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai gestori di crediti, agli acquirenti di crediti e al recupero delle garanzie reali - COM(2018) 135*.

Considerato che il termine di scadenza era previsto in data 07/05/2018, si sarà grati per cortese urgente riscontro da parte dell'Amministrazione competente per materia, inviando allo scrivente Ufficio la relazione in oggetto, accompagnata, se del caso, da una tabella di corrispondenza tra le disposizioni del progetto di atto dell'Unione Europea e le norme nazionali vigenti (DPCM del 17 marzo 2015), al fine di consentirne, così come stabilito da obbligo di legge, il successivo inoltra alle Camere (art. 6, comma 4) nonché, se competenti ai sensi delle norme vigenti, alle Regioni per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2), alla Conferenza Stato-Città ed alle Autonomie locali (art. 26, comma 2).

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le politiche europee

Servizio Informative Parlamentari e Corte di Giustizia UE

Largo Chigi, 19 - 00187 ROMA